01599-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

- Anna Petruzzellis - Presidente -
- Angelo Costanzo
- Gaetano De Amicis
- Maria Silvia Giorgi
- Stefania Riccio - Relatore -

Sent. n.sez. 1241
UP – 04/11/2021
R.G.N. 19269/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
(omissis) nato a (omissis)
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 25/01/2021,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni della parte civile (omissis), avv. (omissis), che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 30 giugno 2020 nei confronti di (omissis) di

condanna alla pena complessiva di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato è stato ritenuto responsabile:

- del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per avere inserito la retromarcia e colpito con lo sportello dell'autovettura uno dei militari intervenuti per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ex art. 384-*bis* cod. proc. pen., e poi per vigilare sull'osservanza alle relative prescrizioni, nonché per essersi divincolato ed avere spintonato i militari stessi (capo 1);
- del reato di cui all'art. 387-*bis* cod. pen. per aver violato il detto provvedimento, di nuovo accedendo al cortile dell'abitazione ove viveva la moglie (omissis) tentando di introdursi nell'appartamento (capo 2);
- del reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere maltrattato la moglie anche alla presenza della figlia di lei, (omissis) dell'età di soli nove anni, provocandone il pianto, ponendo in essere atti di violenza fisica e psicologica, adoperando espressioni intimidatorie ed offensive anche nei confronti della minore, così instaurando un clima di costante sofferenza e sopraffazione, tale da rendere abitualmente mortificanti e dolorose le relazioni personali all'interno della famiglia (capo 3) .

2. Ricorre avverso la sentenza l'imputato con atto sottoscritto dal proprio difensore, avv. (omissis) in cui deduce:

2.1 Erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova, in riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Si assume che la condotta dell'imputato nei confronti degli operanti configuri gli estremi della resistenza passiva, in quanto reazione spontanea ed istintiva avuta dallo stesso nel darsi alla fuga, sostanzialmente inoffensiva.

2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, nonché travisamento della prova, con riferimento al reato di cui all'art. 572 cod. pen., di cui difettano l'elemento oggettivo e soggettivo.

La sentenza impugnata restituisce un quadro fattuale connotato da litigi e reciprocità di vessazioni, ciò che induce a escludere che la parte offesa versasse in stato di sottomissione, essendo rimasta, al contrario, nella relazione con il partner, sempre attiva e reattiva. L'imputato non avrebbe agito con coscienza e volontà sopraffattrice.

2.3 Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., introdotta dall'art. 9, comma 2, lett. b) della l. 19 luglio 2019, n. 69, che è stata riconosciuta dai giudici di merito in relazione ad episodi anteriori alla sua entrata in vigore, dal momento che, stando alla denuncia querela, i litigi si sono verificati a partire dal febbraio 2018 e gli scontri più accesi, avvenuti alla presenza della minore, nei mesi di febbraio o marzo 2019, lì dove il fatto risalente al mese di dicembre 2019 si sarebbe consumato tra i soli coniugi, all'interno della camera da letto; di modo che non può ritenersi integrato il requisito della abitualità, coessenziale anche alla struttura di tale elemento circostanziale del reato di maltrattamenti.

2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il diniego è stato motivato dalla abitualità della condotta, che in realtà costituisce elemento di struttura del reato di maltrattamenti e non può essere ritenuta ostativa *ex se* al riconoscimento di elementi di attenuazione della pena.

Inoltre, non si è tenuto conto della incensuratezza dell'imputato e della dinamica delle liti cui la persona offesa, come indicato dalla stessa in querela, ha sempre attivamente partecipato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in relazione ad alcuno dei motivi prospettati.

In linea generale, le censure formulate sono tutte prive di specificità, in quanto reiterano nella sostanza quelle dedotte nell'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le ragioni per le quali sarebbero inaccettabili le puntuali risposte che la Corte di appello ha ad esse già offerto.

2. Quanto al primo motivo - come spiegato compiutamente in sentenza - non è dato ricondurre alla nozione di resistenza passiva l'avere, durante la fuga, inserito la retromarcia, incurante della presenza sulla propria traiettoria di un Carabiniere, costretto ad un balzo repentino per non essere investito.

Nella giurisprudenza di questa Corte è sedimentato il principio per il quale la fuga che si esplichi con modalità pericolose travalica il limite della resistenza inoffensiva (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137, per la quale integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga

alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente a rischio, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada); ciò è tanto più vero quando la condotta pericolosa sia non genericamente eterodiretta verso potenziali utenti della strada, ma attenti – come nel caso al vaglio, all'incolumità degli stessi operanti di polizia.

E comunque non è revocabile in dubbio che abbia avuto connotazioni violente la condotta dell'imputato di "sbracciare" e spintonare i pubblici ufficiali antagonisti, i quali, come risulta dalle emergenze processuali, si vedevano infine costretti a fare uso delle manette a fini contenitivi, atteso che lo stesso continuava a divincolarsi e a spintonarli.

3.Sempre in relazione al primo motivo, all'evidenza non sussiste il dedotto "*travisamento del compendio probatorio*", quanto alla dinamica della reazione avuta dal (omissis) a fronte dell'intervento delle forze dell'ordine, poiché il difensore, più che porre in discussione l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale, ovvero l'assunzione di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero la omessa valutazione di una prova decisiva (sulla nozione di travisamento si veda in tali termini, tra le più recenti, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567), in realtà dissente dalla nozione del concetto di resistenza accolto dai giudici di merito del doppio grado, insistendo sulla configurabilità degli estremi di una resistenza passiva.

3. Parimenti infondato, oltre che reiterativo, è il motivo relativo alla non configurabilità degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di maltrattamenti.

Questo Collegio convintamente aderisce all'indirizzo per il quale non è necessario che i più atti determinativi di sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, che integrano l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo invece sufficiente, ad integrare il requisito di abitualità, la loro ripetizione, ancorché in un periodo limitato, mentre a nulla rileva, proprio per la connotazione di abitualità recepita dalla norma incriminatrice, che in tale arco temporale siano riscontrabili nel contegno dell'agente periodi di normalità e anche di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272452). Così pure, non può rilevare il dato che, a dire della difesa, agli episodi litigiosi i coniugi partecipassero "entrambi con animosità". Anche una reazione di autodifesa può essere difatti "animosa" e non perdere per ciò solo la valenza di un'azione solo difensiva; ed è peraltro pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il reato di maltrattamenti in famiglia sia

configurabile persino nel caso di reciprocità di condotte (non meramente contrappositive, ma) violente e vessatorie, avendo questa Corte avuto modo di puntualizzare che la *ratio* della norma incriminatrice non consente di legittimare il ricorso a forme improprie di autotutela, mediante il riconoscimento della operatività di un regime di sostanziale "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere (Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968).

Del resto, non può ravvisarsi alcuna proporzione, nel caso che occupa, tra le condotte degli antagonisti, tale da risultare elisa la loro rilevanza penale. Il Collegio non ignora l'orientamento per il quale non può parlarsi un regime di vita persecutorio e umiliante qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche e presentino un grado di gravità e intensità equivalenti. (Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M. Rv. 274617). Tuttavia, nella vicenda in scrutinio l'esistenza di un rapporto di equilibrio tra le offese non appare minimamente emergere dalle carte processuali. A pag. 13 della sentenza si legge difatti: "*Molto spesso rispondevo alle sue aggressioni...io mi difendevo. Ovviamente non ho il suo fisico e cercavo di difendermi come meglio potevo. Lui è super muscoloso e ovviamente ha il triplo della mia forza. Alla fine quella che prendeva le vere botte sono sempre stata io*".

Venendo alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo dei maltrattamenti, il ricorso contesta, senza evidenziare illogicità e contraddittorietà manifeste, che la condotta sia stata ispirata da una volontà unitaria e persistente da parte del ricorrente di prevaricare ed umiliare la moglie, atteso che le azioni aggressive avrebbero avuto carattere occasionale e contingente.

In contrario, non può che ribadirsi il consolidato indirizzo per il quale il dolo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, alla cui attuazione sia finalizzata, *ab initio,* la serie di condotte determinative di abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326).

E' il caso di precisare che le ulteriori doglianze, pur formalmente ricondotte dal ricorrente a vizi di contraddittorietà della motivazione, si risolvono in un'alternativa lettura delle risultanze istruttorie, senza che ne sia evidenziato un reale travisamento, ossia un fraintendimento dei dati cognitivi assunti a base della ricostruzione del significato che è stato ad esse attribuito; non sono descritte effettive incongruenze logiche o profili di contraddittorietà che inficino le sentenze di primo e secondo grado, le quali si sono espresse in termini

sostanzialmente convergenti e vanno considerate al riguardo al pari di un unico corpo argomentativo, trattandosi di cd. "doppia conforme".

La difesa persiste nel contestare, ma in termini del tutto generici, la semantica – per vero inequivoca - delle dichiarazioni della persona offesa, negando, contro ogni evidenza, l'effetto di disagio ed asservimento che i comportamenti del marito avevano prodotto sulla moglie.

5. Ripetitivo è pure il motivo inerente alla indebita applicazione retroattiva dell'aggravante contestata a condotte commesse antecedenti alla sua introduzione con legge 19 luglio 2019, n. 69 (entrata in vigore il successivo 9 agosto). Come ben evidenziato dai Giudici di appello, venendo in rilievo condotte maltrattanti che sono consistite non solo in aggressioni fisiche, ma anche nelle angherie morali che connotavano puntualmente i litigi della coppia, i quali si sono susseguiti, salvo che per un breve periodo di separazione, fino al dicembre del 2019, non si vede come sia possibile affermare che, dall'entrata in vigore della legge di previsione dell'aggravante la figlia della persona offesa abbia assistito ad un'unica condotta aggressiva. Tanto più che il comportamento di maggiore aggressività, tutt'altro che circoscritto al perimetro della camera da letto, ha indotto la persona offesa – presente la figlia - a cercare scampo in ogni modo, riparando presso i vicini.

In ogni caso, non vi è motivo di ritenere che l'elemento circostanziale in discorso presupponga, al pari della condotta-base dei maltrattamenti, una abitualità di episodi di violenza cd. assistita.

Una tale simmetria non è postulata dalla norma di previsione, né va ricostruita in via interpretativa. L'interesse sotteso alla introduzione dell'aggravante, protesa ad apprestare una più incisiva protezione ai minori vittime di cd. violenza domestica, in ragione della loro intrinseca maggiore vulnerabilità, dovuta ad una condizione in cui fisiologicamente il processo di sviluppo psicofisico e di strutturazione della personalità è ancora in divenire, impone di privilegiare una lettura meno riduttiva, non essendo dubbio che anche l'assistenza a sporadiche manifestazioni di violenza possa costituire un fattore traumatizzante, potenzialmente lesivo per l'equilibrio psicologico del minore e, in generale, per la crescita. (In tal senso Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051 ha affermato che "*Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità. (In*

applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non esservi incompatibilità tra l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la riconosciuta sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., dall'avere essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatrici)." ed ancora Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z. Rv. 274924, la quale ha ritenuto essere sufficiente che il minore assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato.)

6. Inammissibili, perché investono il merito ed attengono ad un ambito riservato alle discrezionali valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, sono le censure inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non risponde al vero che elementi di attenuazione della pena siano stati negati nonostante la riconosciuta episodicità degli alterchi, avendo di contro la Corte territoriale precisato che se le condotte fossero state oggettivamente episodiche, il reato non sarebbe stato neppure configurabile.

Così pure, con argomentazioni congrue è stata esclusa la rilevanza di elementi quali l'ineccepibile comportamento processuale dell'imputato, che è stata solo apoditticamente affermata dal giudicabile, nonché la incensuratezza, per sé sola ritenuta inidonea al riconoscimento della diminuente.

7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Fanno carico all'imputato le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da determinarsi a cura della Corte di appello di Brescia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 e da versare allo Stato ai sensi dell'art. 110, stesso decreto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Brescia

con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 04/11/2021

Il Consigliere estensore
Stefania Riccio

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 17 GEN 2022

IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lawenzio